

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano

presidente f.f.

dott. Paolo Romano

consigliere (relatore)

dott. Alberto Stancanelli

consigliere

dott. Riccardo Patumi

consigliere

dott. Federico Lorenzini

primo referendario

Adunanza dell'8 novembre 2018
Azienda Unità sanitaria locale di Imola (BO)
Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie,



l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali – anno 2017;

Considerato che l'**Azienda Unità sanitaria locale di Imola (BO)** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Direttore generale n. 194 del 29 settembre 2017, e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dall' Azienda Unità sanitaria locale di Imola (BO) ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 68 del 6 novembre 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio dell'8 novembre 2018;

Udito il relatore Paolo Romano;

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 10 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato tempestivamente dal Direttore generale con delibera n.194 del 29 settembre

2017. Alla delibera è stato allegato il documento predisposto sulla base delle linee guida fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017, adottato convenzionalmente dall'Ente non essendo diretto destinatario delle citate linee guida rivolte agli enti territoriali. Non risulta sia stato acquisito preventivamente il parere del Collegio sindacale, mero destinatario della delibera adottata.

La revisione operata, che a differenza di quanto avviene per gli enti territoriali non è stata preceduta dal piano operativo di razionalizzazione predisposto ai sensi del comma 612, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha riguardato le sole tre partecipazioni societarie dirette possedute alla data del 23 settembre 2016 (Cup 2000 scpa, Lepida spa e Montecatone R.I. spa); tali società non detengono a loro volta nessuna partecipazione in organismi societari.

In merito alle singole società si rileva quanto segue.

La società **CUP2000 scpa**, totalmente pubblica e partecipata al 4,1 per cento dall'Ente, è una struttura specializzata per lo svolgimento in favore dei soci di prestazioni volte a migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari. L'Azienda sanitaria ne motiva il mantenimento in quanto, in conformità all'art.4, comma 1 del t.u., il servizio svolto dalla società è strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e consente di poter garantire puntualmente tempi e livelli di servizi e prodotti adeguati, unitamente alla facilitazione di accesso alle prestazioni sanitarie.

In merito alle modalità di amministrazione si prende atto che la società, in data 1 giugno 2017, ha adeguato le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 e in data 29 maggio 2017 è stato nominato un amministratore unico.

Dalle informazioni fornite non risulta la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art.20, comma 2 del t.u. n.175/2016 e la società viene mantenuta senza prevedere interventi di razionalizzazione.

Relativamente alla società interamente pubblica **Lepida spa**, partecipata allo 0,0015 dall'Ente e al 99,3 dalla Regione, la partecipazione è mantenuta in quanto è necessaria per la continuità dei servizi e dei prodotti erogati che sono essenziali per il funzionamento dell'intera infrastruttura informatica e telematica dell'Azienda sanitaria. La società è infatti lo strumento promosso dalla Regione per la progettazione e realizzazione di una rete a banda larga in grado di collegare in fibra ottica le sedi della Pubblica Amministrazione regionale.

In relazione all'organo di amministrazione risulta attualmente in carica

un consiglio di amministrazione composta da tre membri, due dei quali nominati antecedentemente l'entrata in vigore del t.u. sulle partecipate. In data 21 dicembre 2016 le disposizioni statutarie sono state adeguate alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175.

Dalle informazioni fornite non risulta la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art.20, comma 2 del t.u. n.175/2016 e la società viene mantenuta senza prevedere interventi di razionalizzazione.

L'Azienda sanitaria di Imola ha rappresentato inoltre che la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta regionale n. 514/2016 ha approvato un percorso di "Semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipate societarie della Regione Emilia - Romagna" che stabilisce per le società in house un processo di aggregazione organizzativo/gestionale delle funzioni trasversali afferenti le seguenti aree: amministrazione e contabilità, gestione del personale, controllo di gestione, servizi rendicontali, legali, comunicazione e relazioni esterne.

Rientra in tale percorso anche l'aggregazione di Cup 2000 scpa e Lepida spa, con cui, tramite l'acquisizione del ramo aziendale di Cup 2000 afferente l'ICT da parte di Lepida, si intende istituire una realtà specializzata nella progettazione e sviluppo di piattaforme e applicazioni ICT e digitali su scala regionale.

Con riguardo alla **Montecatone rehabilitation institute spa,** partecipata al 99,44 per cento dall'Ente e per il restante 0,56 per cento dal Comune di Imola, la partecipazione viene mantenuta in considerazione della rilevanza dell'Istituto Montecatone per la rete riabilitativa regionale e nazionale per le attività di assistenza e di ricerca nel campo delle "riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite".

Dalle informazioni fornite non risulta la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art.20, comma 2 del t.u. n.175/2016 e la società viene mantenuta senza prevedere interventi di razionalizzazione.

In merito alle modalità di amministrazione si prende atto che la società, in data 18 luglio 2017, ha adeguato le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 e ha nominato un consiglio di amministrazione composto da tre membri. Dalla relativa delibera assembleare trasmessa alla Sezione risulta che l'opzione per l'organo collegiale è motivata dalla complessità organizzativa della struttura, viene precisato inoltre che i tre consiglieri non percepiranno alcun compenso, ad eccezione del rimborso spese per l'esercizio dell'incarico.

Tutto ciò considerato,

la Sezione prende atto della revisione straordinaria effettuata dall'Ente e delle motivazioni formulate per il mantenimento delle partecipazioni in essere e

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa mediante posta elettronica certificata al Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale di Imola (BO) e al Collegio sindacale;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza dell'8 novembre 2018

ente f.f.

Il relatore

Depositata in segreteria in data 8 novembre 2018

Il direttore di segreteria

relia

(Rossella Broccoli) lu